



**CITTA' DI SALUZZO**  
**PROVINCIA DI CUNEO**  
**SETTORE I - AMMINISTRATIVO DI STAFF**

Decreto n. 165

Saluzzo, 28/08/2019

OGGETTO: Conferimento incarichi dirigenziali al Dirigente di questo Comune: Delleani dr. Marco – Dirigente del Settore “Servizi Demografici” e del Settore “Servizi alla Persona”.

### Il Sindaco

- Richiamato il Decreto Sindacale n. 89/2014 del 17 giugno 2014 con il quale:
- era stato attribuito l'incarico dirigenziale relativo al Settore 4° “Servizi alla Persona”, ai sensi dell'art. 50, comma 10 e art. 109 del decreto legislativo n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al dr. **Delleani Marco**, Dirigente in servizio presso questo Comune con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno;
  - si era stabilito che la durata di detto incarico dirigenziale, per quanto previsto dall'art. 25 del vigente regolamento sugli uffici e sui servizi fosse fissata fino alla scadenza del mandato del Sindaco, salvo future diverse determinazioni;
  - erano state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente al conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano Esecutivo di Gestione, come attribuiti al Settore 4° “Servizi alla Persona” e nelle specificazioni definite nel piano dettagliato degli obiettivi e negli altri atti di indirizzo, programmazione e direttive;

Visto l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in forza del quale compete al Sindaco la nomina dei “Responsabili dei Servizi” e la definizione degli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del medesimo Decreto Legislativo, dall'art. 34, comma 1, lett. m) dello Statuto Comunale, nonché del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto:

- che in data 28 maggio u.s. è cessato il mandato del Sindaco che aveva conferito l'incarico;
- che ai sensi dell'art. 28, comma 1, del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per garantire la funzionalità degli uffici e servizi gli incarichi dirigenziali, alla scadenza del mandato del sindaco, “...sono automaticamente prorogati per tre mesi, fatta comunque salva la facoltà del Sindaco neoeletto di procedere ad eventuali modifiche espresse prima di tale termine.”;

Rilevato:

- che con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2009 sono state modificate numerose norme del decreto legislativo n. 165/2001, ponendosi, all'indomani della riforma, molteplici problemi interpretativi, soprattutto con riferimento al grado di vincolatività delle nuove

norme nei confronti degli enti locali, la cui autonomia normativa e organizzativa è tutelata direttamente dalla Costituzione, articoli 117 comma 6;

- che la riforma del 2009 prevede il limite di 5 dirigenti quale parametro attraverso il quale determinare l'applicabilità o meno di normative più generali, quali la contrattazione decentrata, necessaria solo negli enti con più di 5 dirigenti, o l'articolazione in fasce di merito del sistema di valutazione, ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo n. 150/2009;

Dato atto che da queste norme si evince la consapevolezza della inapplicabilità di determinate norme al di sotto di una soglia organizzativa minimale, tra le quali è da includersi la disposizione del comma 1 bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dal decreto legislativo n. 150/2009, che prevede – riferendosi evidentemente agli enti di grandi dimensioni – alla necessità di precedere la scelta degli incarichi dirigenziali con la pubblicazione di un avviso, che in un ente in cui il numero dei dirigenti a tempo indeterminato in servizio è limitato a 4, assumerebbe un significato puramente formale;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 avente come oggetto: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 avente come oggetto: *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione, punto 3, lettera h), in merito al principio di rotazione degli incarichi dirigenziali nei settori a più elevato rischio di corruzione;

Dato atto che, come indicato nel piano, il principio di rotazione – connesso al rischio teorico ed eventuale del verificarsi di fenomeni corruttivi – va *“contemperato con l'esigenza di garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi, l'efficienza, l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa e della realizzazione degli obiettivi programmati, tenendo anche in considerazione le modeste dimensioni dell'ente, ed il ridotto numero di dirigenti e di responsabili di procedimento. Andrà quindi applicato, senza alcuna esitazione, in tutti i casi in cui si siano verificati fatti che possano essere considerati preoccupanti – anche solo a livello indiziario – circa la sussistenza di abusi o collusione, mentre andrà ponderato, in relazione all'interesse sulla funzionalità dei servizi in tutti gli altri casi”*.

Dato atto che ad oggi non si sono verificate, neanche a livello indiziario, situazioni che possano fare supporre l'esistenza di fenomeni collusivi o di abuso di posizione, pertanto, anche in considerazione del numero ridotto di dipendenti con qualifica dirigenziale, nel conferimento degli incarichi dirigenziali si prescindere dal principio di rotazione, disponendo che vengano attuate tutte le misure organizzative alternative, individuate nel piano anticorruzione, tese a limitare il più possibile il rischio di fenomeni collusivi o di abuso di posizione, con riferimento alle attività ed ai procedimenti più esposti (vedasi le specifiche misure);

Considerata l'opportunità dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale al fine di consentire a ciascun dirigente di conseguire gli obiettivi che verranno assegnati con i PEG e con gli altri atti di indirizzo degli organi politici;

Considerato infine che, in relazione al raggiungimento degli obiettivi attribuiti ed alle dimostrate capacità professionali, può essere confermato l'incarico ai dipendenti che hanno svolto tale funzione fino al termine del precedente mandato amministrativo;

Dato atto che è stato sentito il Segretario Generale, che si è espresso favorevolmente al presente provvedimento;

Viste le direttive concernenti i decreti sindacali disposta con nota prot. n. 8.555 del 22.03.2005 da parte dell'ex Segretario Generale di questo Comune avv. Orlando dr.ssa Concetta;

Ritenuto pertanto di attribuire l'incarico dirigenziale ai dirigenti a tempo indeterminato attualmente in servizio, senza soluzione di continuità **fino alla scadenza del mandato del Sindaco**;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 139/2019 del 29 luglio 2019 in merito tra l'altro all'attribuzione di incarico di direzione del Settore III^ Servizi Demografici fino alla scadenza della proroga degli incarichi dirigenziali, prevedendo nel nuovo decreto l'attribuzione di tale direzione fino al 31/12/2019 a titolo sperimentale e richiamate le motivazioni ivi indicate integrandole con quanto evidenziato nella recente sentenza Corte Conti Puglia n. 489/2019 che ha sottolineato gli stretti margini per attribuire funzioni dirigenziali al Segretario;

Ritenuto di attribuire il suddetto incarico dirigenziale *fino alla scadenza del mandato del Sindaco*, per avere una continuità nell'azione amministrativa come sancita dall'art. 28 introdotto con l'adeguamento del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 28 dicembre 2010, in vigore dal 27 gennaio 2011, in vista dell'approvazione periodica annuale dei nuovi bilanci e dei nuovi piani esecutivi di gestione, nonché dei nuovi piani dettagliati degli obiettivi che potranno determinare modifiche organizzative;

## **D e c r e t a**

1. **Di conferire** l'incarico dirigenziale al dr. **Delleani Marco** Dirigente, in servizio presso questo Comune con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno come attribuito con Decreto Sindacale n. 89/2014 del 17 giugno 2014 relativo al **Settore 4° "Servizi alla Persona"**, ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109, del decreto legislativo n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, **fino alla scadenza del mandato del Sindaco**, dando atto che gli obiettivi assegnati saranno quelli del piano esecutivo di gestione nonché quanto contenuto in atti di indirizzo o direttive degli organi politici e del Segretario Generale, e di attribuire l'incarico dirigenziale relativo al **Settore 3° "Servizi Demografici"** sperimentalmente **fino al 31 dicembre 2019**.
2. **Di riservarsi** ogni futura diversa determinazione in conseguenza ad eventuale riorganizzazione dell'Ente, che potrà prevedere una modifica degli incarichi dirigenziali conferiti con il presente atto, e alla rimodulazione di meccanismi di pesatura delle posizioni dirigenziali in coerenza con le previsioni del vigente CCNL per il personale relativo all'area della dirigenza del comparto "Regioni – Autonomie Locali" e nel rispetto dei limiti del salario accessorio.
3. **Di disporre** la trasmissione del presente all'interessato a cura dell'Ufficio Risorse Umane.

4. **Di disporre** che nei casi di assenza o impedimento del dirigente, le relative funzioni siano attribuite al Segretario Generale, ove non delegate a personale del Settore del dirigente stesso.
5. **Di richiamare** quant'altro disposto con il decreto n. 139 del 29 luglio 2019 in merito all'assenza del Segretario per gli adempimenti gestionali.
6. **Di dare atto** che le funzioni dirigenziali attribuite comprendono le attività di "preposto" ai sensi della normativa sulla sicurezza e igiene sul lavoro, nonché le funzioni di "dirigente" nell'ambito della sicurezza sul lavoro nei limiti del settore di direzione, con relativi poteri di spesa e nei limiti delle dotazioni di spesa assegnate, la cui provvista è demandata alla Giunta comunale sulla base delle disponibilità di bilancio approvate dal Consiglio.
7. **Di confermare** altresì la nomina del dirigente quale facente funzione del titolare del trattamento dei dati personali nel rispettivo ambito di competenza con i relativi poteri gestionali ai sensi del regolamento UE 2016/679, comprendenti tra l'altro:
  - verifica della legittimità dei trattamenti dei dati personali effettuati dal settore di riferimento e adottare gli atti gestionali conseguenti;
  - contribuire al costante aggiornamento dei registri delle attività di trattamento quale supporto al DPO;
  - assicurare la corretta informativa e l'esercizio dei diritti degli interessati;
  - individuare ove occorra i responsabili esterni del trattamento, fornendo le necessarie indicazioni;
  - individuare i soggetti designati a compiere operazioni di trattamento, fornendo agli stessi istruzioni per il corretto trattamento, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
  - adempiere a ogni altro compito previsto dalla specifica normativa o contenuto in atti di nomina al trattamento dei dati.

Saluzzo, li 28 agosto 2019

IL SINDACO  
Mauro Calderoni



Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 12.2.93, n. 39.